



**COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO**  
Città Metropolitana di Milano

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 38 DEL  
17/12/2019**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **19,00** presso il Palazzo Comunale, i signori Consiglieri Comunali convocati – in prima convocazione – con apposito avviso scritto consegnato a norma di legge – si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Dei componenti il Consiglio Comunale risultano presenti:

1)	BRAGA GIORGIO CLEMENTE	Si
2)	COLOMBO DANIELE	Si
3)	BARATTA ANNALISA	Si
4)	MOLLIKA ALESSANDRO	Si
5)	BERGAMASCHI GIACOMO	Si
6)	GAIERA GIANANGELO	Si
7)	LEGO EDOARDO	Si
8)	RAVEZZANI GIULIA	Si
9)	AGGIO VERONICA	No
10)	LASORELLA ELENA	Si
11)	BARBAGLIA MARIA CATIA	No
12)	SCALZO DAVIDE LUIGI	Si
13)	SIVIERO ANGELO	Si

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco , Braga Giorgio Clemente

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Ferrero Giuseppina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2019 avente per oggetto:

Revisione periodica delle partecipazioni comunali ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii.

Il Sindaco relaziona in maniera articolata, riassumendo il contenuto della proposta, con particolare riferimento alla situazione di AMGA e alle relative vicende giudiziarie.

Dopo l'esposizione del Sindaco prende la parola Il Consigliere Davide Scalzo, del Gruppo di Minoranza "Insieme per Crescere" il quale prende atto del lavoro lungo e complesso attinente le partecipazioni dirette ed indirette, evidenziando la correttezza della ricognizione effettuata, e dichiara il voto di astensione del Gruppo di Minoranza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In attuazione della Legge Delega n. 124/2015, con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è stato approvato il Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), introducendo nell'ordinamento giuridico una nuova disciplina relativa alle Società a partecipazione Pubblica;
- per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 con la quale è stata pronunciata l'illegittimità della citata delega, in data 16 giugno è stato emanato il Decreto Legislativo correttivo n. 100/2017, attraverso il quale il Governo, recependo le censure mosse dalla Suprema Corte, ha apportato altresì una serie di modifiche sostanziali al precedente testo del T.U.S.P.;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo articolo, al comma 2, consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa

disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016”;

Premesso, altresì, che:

- Tra gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative in materia di Società Partecipate, ricopre un ruolo essenziale quanto indicato nell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;
- Che in particolare quest'ultimo prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- il successivo comma precisa che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dato atto che:

- Sulla base di quanto previsto dall'art. 20 risulta necessario:
  - a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2018 con la finalità di verificare il mantenimento o meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - b) descrivere le risultanze delle misure adottate nell'ambito della ricognizione periodica approvata con la deliberazione n. 50/2018;
  - c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSP;
  - d) Indicare, per le società rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 20,

comma 2, specifiche misure da adottare (fusioni, aggregazione o, addirittura, alienazioni, soppressione e/o contenimento costi) nell'ambito dei quali vengano evidenziate le principali operazioni previste, gli eventuali benefici economici e risparmi di gestione conseguibili con riferimento alla continuità e sostenibilità aziendale;

- In data 21 novembre u.s. il Ministero dell'Economia e Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le linee guida sulla Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche, concordate con la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, fornendo, altresì, alle Pubbliche Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il successivo 2 dicembre u.s. lo schema tipo per l'adozione del provvedimento per l'anno 2019 nonché quello per l'illustrazione delle misure attuate nell'anno 2018.

Considerato che:

- Dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2019, di cui si dà conto nell'apposita relazione tecnica predisposta secondo lo schema tipo ministeriale, allegato sub "A":
- 1) **ATINOM SPA IN LIQUIDAZIONE** : Il Consiglio Comunale, con atto n. 21 del 19.04.2016, ha deliberato l'avvio delle procedure di dismissione delle quote societarie. La gara espletata ha avuto esito negativo. La procedura di liquidazione risulta ancora in essere e sono stati chiesti aggiornamenti in merito alla conclusione della stessa;
  - 2) **GRUPPO AMGA** : Per quanto riguarda la capogruppo **AMGA S.p.A.** l'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette di confermare il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste dall'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. Si evidenzia, infatti, che nessuno dei citati è sussistente. Già a partire dal piano di razionalizzazione del 2015 erano stati forniti degli indirizzi in merito al contenimento dei costi e per la riduzione del livello di indebitamento. Questi sono in corso di attuazione ed hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario negli esercizi successivi, mentre nel 2017 si è avuto un rallentamento notevole a livello di gruppo. Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di rafforzamento di tali equilibri ricercando ulteriori efficientamenti gestionali, nonché completando e portando a termine tutti gli indirizzi di cui al piano di razionalizzazione del 2015 ed in particolare:
    - 1) processo di dismissione delle quote di partecipazioni in tutte le società partecipate ritenute non funzionali alle attività espletate dalle società del Gruppo AMGA;
    - 2) Teleriscaldamento: procedura di Gara per la ricerca partner per la costituzione di società mista deputata alla gestione servizio Teleriscaldamento, giusta delibera di Assemblea dei Soci del 27 luglio 2017;
    - 3) Valutazioni in merito al procedere/non procedere al superamento del modello "holding" per le società controllate del Gruppo.
    - 4) altri interventi di razionalizzazione relativi al verde pubblico, parcheggi, illuminazione votiva, sottosuolo e tributi.Una partita più delicata è rappresentata da quella di **AMGA Sport ssdarl.** A fronte degli squilibri economici e finanziari registrati dalla società ed alla luce

dei contenuti del Decreto Legislativo 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, l’Amministratore Unico di AMGA Sport di concerto con i vertici della controllante AMGA Legnano S.p.A. ha avviato, fin da mese di dicembre 2016, un’intensa attività di verifica e rendicontazione alle amministrazioni comunali coinvolte, tesa a realizzare un Piano di Risanamento funzionale al raggiungimento di due obiettivi essenziali:

- a) capacità di assicurare nell’arco di un triennio l’equilibrio stabile della situazione economica e finanziaria della società;
- b) idoneità a consentire un margine positivo necessario al progressivo Risanamento dell’esposizione debitoria della società.

Dalle risultanze di tali verifiche condivise nel mese di giugno 2017 è stato adottato, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 175/2017, un piano di risanamento. Il Piano si prefigge di valorizzare l’organicità dei processi gestionali e il buon funzionamento della società, attraverso una politica di riorganizzazione delle funzioni, di contenimento dei costi e di riadeguamento del piano tariffario, con l’obiettivo, già richiamato, di raggiungere l’equilibrio economico nel breve periodo e l’equilibrio finanziario nel medio termine. Nel 2018 sono proseguite le azioni sottese al Piano di Risanamento di Amga Sport che hanno portato ad una perdita di €- 260.777 rispetto a quella di € -1.638.116 del 2017, a dimostrazione della bontà del progetto di risanamento. Il piano prevede il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario entro il 31.12.2019 e pertanto bisognerà attendere le risultanze del prossimo bilancio di esercizio per valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso.

In ordine ad **Aemme Linea Ambiente S.r.l.**, attuale gestore dei servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e loro frazioni differenziate), si segnala che ALA ha in essere la realizzazione di un centro integrato polifunzionale di digestione anaerobica e compostaggio in grado di produrre, attraverso il trattamento della frazione umida, biometano ed energia da biogas. Le condizioni per la conferma del mantenimento della partecipazione sussistono in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di carattere ed interesse generale, mentre per quanto attiene la sostenibilità della scelta in termini di costo - opportunità dell’Ente a gestire mediante il sistema in essere le attività in oggetto, si rinvia all’esame dell’ultimo bilancio della società e del Gruppo, da cui emerge una capacità di generare risorse, seppur in misura minore nel 2018 (€ 587.327 rispetto ai € 1.709.482) a beneficio degli Enti Locali soci, un livello di indebitamento in linea con gli standard del settore ed in costante riduzione, nonché una politica tariffaria coerente con gli obiettivi di tutela della collettività di riferimento. In merito alla possibilità di aggregazione con altre aziende del territorio si evidenzia che ciò è avvenuto anche nel recente passato (aggregazione con AMSC e quella poi non concretizzatasi con AGESP SPA del Comune di Busto Arsizio) e che non sono escluse ulteriori azioni in futuro.

Soffermandoci ora su **Aemme Linea Distribuzione S.r.l.**, società di gestione del servizio distribuzione del gas metano oltre che della realizzazione dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, della realizzazione degli allacciamenti di utenze, della posa dei misuratori, attualmente sono in fase di

avvio le gare d'ambito relative agli ATEM Milano 2 e Milano 3. Al fine della partecipazione alle su indicate gare d'ambito, in esecuzione degli indirizzi al riguardo espressi dai soci, si è dato corso alla procedura di costituzione di un R.T.I. tra AEMME Linea Distribuzione s.r.l. e Nuove Energie Distribuzione s.r.l. di Rho, al fine di poter raggiungere i requisiti minimi richiesti ai partecipanti delle gare indette dagli ATEM 2 e 3 di Milano. E' in fase di definizione la procedura per la ricerca del partner industriale per la partecipazione in RTI alle suddette gare. L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, permette la conferma in ordine al mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste dall'art. 20 comma 2. Sul particolare tema dell'ATEM occorre evidenziare la necessità, da parte del Comune di Robecchetto con Induno, di avviare una riflessione in ordine al mantenimento o meno della proprietà delle reti del gas, anche sulla base delle indicazioni emerse sul possibile minor introito del canone da parte del nuovo gestore d'ambito.

Per quanto riguarda **Euroimmobiliare Legnano S.r.l.** A partire dal 2016 è stato attivato un processo di alienazione degli immobili (sia locati che liberi) non classificati quali beni oggetto di interesse istituzionale e che, per loro intrinseca natura, risultano essere maggiormente strumentali ad attività di trading e renting tipiche degli operatori del settore immobiliare privato. Al termine delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare, si prevede la messa in liquidazione della società con l'eventuale attribuzione all'Ente del residuo patrimonio immobiliare che mantiene caratteristiche istituzionali. Pertanto, anche per tale partecipazione è prevista la cessazione mediante l'adozione della misura di liquidazione. Allo stato attuale sono ancora in corso le attività di vendita degli immobili.

- 1) **GRUPPO CAP:** La capogruppo Cap Holding Spa è affidataria sino al 31.12.2033 del servizio idrico integrato nei territori della Città Metropolitana di Milano, e di alcuni comuni nelle Province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como. Gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti) dei Comuni, investe su conoscenza e informatizzazione, svolge le funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, pianifica e realizza gli investimenti.

La conferma del suo mantenimento è garantita sia dalle finalità istituzionali delle sue attività, in quanto gestore unico del servizio idrico integrato. Inoltre, le dimensioni assunte dalla stessa e dalle sue partecipate dimostrano la non necessità di aggregazione. Per quanto riguarda l'aspetto economico, occorre ricordare che all'ente è sottratta la competenza sulle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e l'attuale configurazione è frutto di decisioni sovracomunali in aderenza a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali. Per quanto sopra si ritiene di non dover esplicitare le ragioni della convenienza economica e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'Ente. Analogamente non sono possibili scelte autonome in materia di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore in quanto, anche in questo caso, la competenza è attribuita all'A.T.O.

Analoghe motivazioni di natura giuridica ed economica possono assumersi per la conferma delle partecipazioni indirette di **AMIAQUE S.R.L. E PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.**, società di erogazione del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) in ambiti contigui e facenti parte entrambe nel gruppo Cap.

Per quanto riguarda invece **ROCCA BRIVIO SFORZA s.r.l.**, come già rilevato nella revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del TUSP approvata con la deliberazione C.C. n. **47/2017**, La società è già stata posta in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dell'Assemblea dei Soci del 26/05/2015 e la procedura è stata avviata a far data dal 21 aprile 2015. La cessazione della partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge nonché alla destinazione del complesso monumentale. Attualmente sono in corso le valutazioni riguardanti le offerte per il bene artistico, il cui bando è scaduto il 31 ottobre 2018. Rispetto alla revisione straordinaria non è stata riportata nell'allegato.

- 2) **AZIENDA SOCIALE - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA** L'Ente Strumentale consorziato di undici Comuni del Castanese gestisce in forma associata i servizi alla persona, mediante interventi finalizzati alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei suoi cittadini ed al pieno sviluppo delle persone nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità. La sua configurazione, pertanto, di strumento per la gestione di un servizio di interesse generale, di natura socio assistenziale, ne conferma la necessità di mantenimento, soprattutto per le competenze tecniche specializzate di cui dispone, senza le quali i singoli Comuni incontrerebbero serie difficoltà, anche nella sostenibilità dei costi. A conferma della strategicità rivestita da Azienda Sociale nelle politiche adottate dal Comune di Robecchetto con Induno nell'ambito dei servizi sociali ed educativi, l'Ente, nel contratto 2019-2021 ha affidato ulteriori servizi quali quello di insegnamento presso la scuola materna nonché la gestione dell'Asilo Nido.
- 3) **EURO.PA SERVICE S.R.L.:** Come meglio specificato nell'allegato "a" la quota di partecipazione di tale compagine societaria, nel 2016, era destinata all'alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica, da concludere nel 2018. Tuttavia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13/06/2018 sono stati assunti indirizzi in merito alla partecipazione nella compagine societaria esprimendo parere favorevole all'apertura del capitale sociale della stessa ad altri Enti Soci. Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 22/05/2018, ha affidato ad Euro.PA Service S.r.l. l'adeguamento agli obblighi normativi in materia di Data Protection (GDPR). Con il medesimo atto si è proceduto ad approvare conseguentemente la modifica integrativa del D.U.P. 2018/2020, nella parte relativa agli indirizzi strategici ed operativi formulati per la propria società partecipata promuovendo adeguati processi di allargamento della stessa, nonché alla modifica del documento relativo alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175", recependo il nuovo indirizzo. Per l'anno 2020 è previsto l'affidamento alla medesima della realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza nonché dei varchi per il controllo del territorio. Pertanto, anche per il 2019 e il 2020 viene confermato l'indirizzo in ordine al mantenimento in quanto fornisce servizi strumentali all'attività dell'Ente.
- 4) **EUROIMPRESA LEGNANO s.c.a.r.l. IN LIQUIDAZIONE:** Per quanto riguarda infine la compagine societaria partecipata, sia direttamente che indirettamente (per il

tramite di AMGA S.p.A.), si confermano in sostanza gli indirizzi già assunti nell'ambito della razionalizzazione straordinaria. Questo in quanto dal 18.03.2016 la società risulta essere in liquidazione a seguito della valutazione di non indispensabilità per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci e quindi della necessaria dismissione in attuazione a quanto disposto dal comma 611 della Legge 190/2014. Tuttavia, alla data di redazione del presente atto la procedura di liquidazione non è ancora giunta al termine e si è proceduto a richiedere aggiornamenti in ordine alle tempistiche di conclusione della stessa.

- In ordine alla rendicontazione della revisione ordinaria per l'anno 2018, illustrata nell'allegato "B" al presente provvedimento è emerso che:
  - a) Per le società NAVIGLI LOMBARDI SCARL e RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL sono giunte a conclusione le procedure di liquidazione volontaria con un introito complessivo di € 270,00 e pertanto sono state rimosse dall'elenco delle società partecipate detenute dall'Ente;
  - b) Risultano ancora in corso le procedure di liquidazione relative alle società ATINOM SPA, EUROIMPRESA S.r.l. nonché Rocca Brivio Sforza S.r.l., partecipazione indiretta detenuta tramite CAP Holding S.p.a.
  - c) Per quanto riguarda invece le misure di razionalizzazione dei costi riguardanti la società AMGA Sport Ssdarl, come già illustrato nella relazione tecnica della revisione ordinaria per l'anno 2019, nel giugno 2017 è stato adottato, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 175/2017, un piano di risanamento che ha comportato una notevole riduzione della perdita di esercizio per l'anno 2018 (€ - 260.777 rispetto a quella di € -1.638.116 del 2017).

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali per l'anno 2019 di cui all'art. 20 comma 1, nonché la rendicontazione delle misure adottate nell'anno 2018, rispettivamente allegati sub "A" e "B" al presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile d'Area competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii ;

Con voti favorevoli n. 8

con voti contrari n. ==

Astenuti n. 3 (Consiglieri Elena Lasorella, Davide Scalzo e Angelo Siviero del Gruppo "Insieme per Crescere")

su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**



- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali per l'anno 2019 e la rendicontazione delle misure adottate nell'anno 2018 di cui all'art. 20 comma 1, rispettivamente allegati sub "A" e "B" al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ed alla struttura incaricata per il controllo ed il monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente atto alle Società Partecipate dal Comune di Robecchetto con Induno.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8

con voti contrari n. ==

Astenuti n. 3 (Consiglieri Elena Lasorella, Davide Scalzo e Angelo Siviero del Gruppo "Insieme per Crescere")

su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
n. 38 del 17/12/2019 avente per oggetto:

"REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 20,  
COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II."

<b>IL RESPONSABILE D'AREA</b>	Si esprime <b>PARERE FAVOREVOLE</b> in ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b> della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.  Data 13-12-2019 <span style="float: right;">Il Responsabile d'Area f.to Francesco Fredella</span>
-----------------------------------	--

<b>IL RESPONSABILE D'AREA</b>	Si esprime <b>PARERE FAVOREVOLE</b> in ordine alla <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.  Data 13-12-2019 <span style="float: right;">Il Responsabile d'Area f.to Francesco Fredella</span>
-----------------------------------	--

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

*IL SINDACO*

Braga Giorgio Clemente  
F.to Digitalmente

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

Dr.ssa Ferrero Giuseppina  
F.to Digitalmente